

**TRIBUNALE DI ENNA  
SEZIONE PENALE**

Il Giudice dott. Marco Lorenzo Minnella,  
in relazione all'incidente di esecuzione n. 64/2016 R.G. Es. proposto dall'avv. Silvano  
Domina, nell'interesse di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;  
letti gli atti del procedimento n. 893/14 R.G.N.R.;  
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 665 c.p.p.;  
rilevato che ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, l'istanza può  
essere decisa con le modalità previste dall'art. 667, comma 4 c.p.p.;  
ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con la sentenza n. 683/15 emessa dal Tribunale di Enna il 3 giugno 2015, irrevocabile il  
16 ottobre 2015, \_\_\_\_\_ è stato assolto dal reato di cui agli artt. 81  
cpv c.p. e 2 comma 1 bis Legge n. 638/1983, per avere omesso il versamento di euro  
94,94 in quanto «*non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131  
bis c.p.*».

Con il presente incidente di esecuzione, la difesa dell'istante ha chiesto la revoca della  
suddetta sentenza avendo il D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 trasformato in illecito  
amministrativo l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali di importo  
inferiore ai 10.000,00 euro annui.

L'istanza è fondata e deve essere accolta.

Deve chiarirsi, anzitutto, che il D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 ha operato una parziale  
abrogazione del reato di cui all'art. 2 comma 1 bis Legge n. 638/1983 avendo ristretto le  
condotte omissive penalmente rilevanti a quelle per importi superiori ai 10.000,00 euro  
annui.

Le condanne passate in giudicato, per importi inferiori alla nuova soglia di punibilità,  
pertanto, andrebbero certamente revocate ai sensi dell'art. 673 c.p.p. perché il fatto non  
è [più] previsto dalla legge come reato (come chiarito, con disposizione invero  
superflua, dall'art. 8 comma 2 del medesimo decreto legislativo).

Nel caso di specie, deve chiarirsi se l'istituto di cui all'art. 673 c.p.p. possa applicarsi anche alle sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

Per rispondere adeguatamente al quesito occorre evidenziare che l'articolo 673 c.p.p., quale diretta esplicazione del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege* di cui agli articoli 7 CEDU e 25 comma 2 Cost. ha sancito il superamento del dogma dell'intangibilità della *res iudicata*, consentendo la sua risoluzione (totale o parziale) ogniqualvolta appaia necessaria a tutela della credibilità e della coerenza dell'ordinamento. Sul piano logico, invero, una volta eliminata la premessa maggiore (la norma incriminatrice) è doveroso rimuovere anche la conclusione del sillogismo giuridico basato su quella premessa (sentenza di condanna).

Si tratta di istituto che, unitamente alla disciplina della continuazione *in executivis*, attraverso l'attribuzione al giudice dell'esecuzione di un complesso di poteri diretti ad adeguare l'originario comando ad esigenze di giustizia sopravvenute alla sua irrevocabilità, completa funzionalmente il sistema, consentendo di intervenire sul giudicato in tutte quelle situazione in cui risulti manifesta l'iniquità del titolo esecutivo, *ex se o quoad poenam*.

L'ambito di applicazione dell'istituto è esteso, non solo alle sentenze di condanna - ai sensi dell'art. 533 c.p.p. - ma anche a quelle di proscioglimento nei casi di estinzione del reato (ad esempio per prescrizione) o per mancanza di imputabilità (art. 673 c. 2 c.p.p.), poiché anche in questi casi possono residuare effetti pregiudizievoli per il soggetto.

In questi termini, ad esempio, la Cassazione ha ritenuto applicabile lo strumento dell'articolo 673 c.p.p. alla sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., con riguardo ad un fatto successivamente depenalizzato, anche quando sia precedentemente maturata la fattispecie estintiva di cui al secondo comma dell'art. 445 c.p.p. In questo caso, infatti, per il combinato disposto degli artt. 686 e 689 c.p.p. residua la iscrizione della sentenza di patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale non rilasciato a richiesta di privati quale effetto penale della condanna (cfr. Cass. pen. Sez. III, 15.01.2002, n. 7088).

Fatte queste premesse di carattere generale, occorre verificare se l'istituto di cui all'art. 673 c.p.p. possa trovare applicazione anche per la sentenza di proscioglimento per un reato «*non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.*».

Ebbene, l'art. 131 bis c.p., introdotto con il D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 introduce nel sistema una nuova causa di non punibilità per la *«particolare tenuità del fatto»*.

Nelle intenzioni del legislatore, il nuovo istituto trova fondamento nei principi di sussidiarietà del diritto penale e di proporzione della sanzione penale rispetto ad un fatto tipico ma particolarmente tenue in punto di offesa al bene giuridico protetto. La norma, inoltre, risponde a chiare esigenze di economia processuale e di alleggerimento del carico giudiziario.

Proprio la natura di causa di non punibilità consente di affermare che una condotta “particolarmente tenue” è comunque idonea ad integrare un fatto tipico in tutte le sue dimensioni e componenti: oggettive, soggettive e di (modesta) lesività. La sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma in esame, in altre parole, esclude l'assoggettabilità dell'autore di un fatto-reato alla pena che dovrebbe conseguirne, ma non l'antigiuridicità del fatto-reato medesimo. Conclusione questa che trova un preciso riscontro normativo nell'art. 651 bis c.p.p. (anch'esso introdotto dal D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28), il quale stabilisce che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto *«ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso»* in sede civile o amministrativa.

Sul punto si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. *«perchè il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica»* (cfr. Cass., Sez. 3, n. 27055 del 26.05.2015).

Come dimostrano tali rilievi, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 131 bis c.p., sottendono un giudizio di colpevolezza dal quale, pur non scaturendo l'applicazione della pena, discendono effetti pregiudizievoli per l'imputato, quali quelli indicati dal già richiamato art. 651 bis c.p., come anche l'iscrizione del fatto accertato all'interno del casellario giudiziale, come previsto dal riformato art. 3 comma 1 lett. f) del D.P.R. N. 313 del 2002 (iscrizione necessaria per fondare, unitamente ad altro precedente specifico, il giudizio di abitualità del comportamento ai fini dell'esclusione pro futuro della stessa causa di non punibilità).

Per queste ragioni deve ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di revoca della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, nel caso in cui venga successivamente abrogata la norma incriminatrice alla base della decisione.

Accoglimento che appare, inoltre, costituzionalmente imposto dal principio di uguaglianza. Nel caso di specie, infatti, risulterebbe contraria all'art. 3 cost. una disciplina che consentisse la revoca di sentenze di condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per importi fino a 9.999,99 euro lasciando, invece, impregiudicati gli effetti sfavorevoli di sentenze che riconoscano la particolare tenuità per omissioni di poche decime di euro.

Ritiene questo giudice che il mancato inserimento delle sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto tra i provvedimenti revocabili ai sensi dell'art. 673 c.p.p. possa essere superato, senza investire della questione la Corte Costituzionale, attraverso l'applicazione analogica dello stesso art. 673 c.p.p., ammissibile senza incorrere nel divieto di cui all'art. 14 delle preleggi trattandosi di analogia *in bonam partem*.

Nel caso di specie, invero, ricorrono tutti i presupposti del procedimento analogico.

Sussiste, anzitutto, una lacuna normativa giacché l'art. 673 c.p.p. non contempla le sentenze di proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis c.p. tra quelle suscettibili di revoca in caso di abrogazione della norma incriminatrice. Né tali sentenze possono farsi rientrare, attraverso interpretazione estensiva, nelle tipologie di provvedimenti indicati nell'art. 673 c.p.p. (sentenze di condanna, sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità).

La revoca delle sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, inoltre, trova la medesima *ratio legis* delle ipotesi espressamente contemplate dall'art. 673 c.p.p. Come visto, infatti, anche in questo caso l'abrogazione della norma incriminatrice - sulla quale si fonda il riconoscimento di un fatto tipico, per quanto tenue - rende necessaria la rimozione di una decisione dalla quale derivano effetti comunque pregiudizievoli per il soggetto, alla stessa stregua delle sentenze di proscioglimento per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

L'art. 673 c.p.p., inoltre, non può considerarsi norma eccezionale, in quanto applicazione in sede esecutiva del principio *nullum crimen sine lege* davanti al quale anche il principio dell'intangibilità del giudicato deve arretrare.

La revoca della sentenza in oggetto, inoltre, comporta la cancellazione dell'iscrizione della stessa nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) del D.P.R. 313/2002.

P.Q.M.

visto l'art. 673 c.p.p.

revoca la sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto emessa nei confronti di  
dal Tribunale di Enna in data 3 giugno 2015, irrevocabile al  
16 ottobre 2015, per il reato di cui all'art. 2 comma 1 bis Legge n. 638/1983, perché il  
fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone che il presente provvedimento sia annotato nell'originale della sentenza n.  
683/15 a cura della cancelleria e l'eliminazione delle iscrizioni contenute nel casellario  
giudiziale relative al provvedimento revocato.

Enna, 22 giugno 2016

Il Giudice

Marco Lorenzo Minnella

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
ENNA, 22/6/16  
CANCELLERIA

